



COMUNE DI BELPASSO
PROVINCIA DI CATANIA

Ordinanza n° 24 del 01/02/2018

Ufficio proponente: UFFICIO LEGALE

OGGETTO: Ingunzione di pagamento oneri concessori.

AVVOCATO

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE

Premesso che il Comune di Belpasso ha rilasciato in favore della Ditta SCD PRASTANI Costruzioni S.r.l., con sede in Belpasso via 14^a Traversa 169 e P.IVA 03895510877, la Concessione Edilizia n. 246 del 28.10.2010 (prat. n. 10217), per la realizzazione di immobili siti nel territorio comunale alla via E. Berlinguer angolo via E. Montale, in Catasto al foglio n. 32 particelle 230, 725, 730 e 1374 .

Atteso che la su menzionata Ditta avrebbe dovuto versare al Comune di Belpasso a titolo di oneri concessori (solo costo di costruzione) la complessiva somma di Euro 42.789,67 suddivisa in n. 3 (tre) rate.

Rilevato che, agli atti d'ufficio, non risulta pagata in favore di questo Comune alcuna somma a fronte dell'importo summenzionato..

Accertato pertanto che la su menzionata Ditta è debitrice nei confronti del Comune di Belpasso della complessiva somma di Euro 42.789,67 a titolo di oneri concessori per la Concessione Edilizia n. 246 del 28.10.2010 (prat. n. 10217).

Richiamata integralmente la nota protocollo n. 16697 del 24.05.2017, avente ad oggetto "*mancato e/o ritardato versamento oneri di urbanizzazione e/o costo di costruzione*", con la quale il Comune di Belpasso ha da ultimo invitato e diffidato la su menzionata Ditta a pagare quanto ancora dovuto a titolo di oneri concessori per la Concessione Edilizia n. 246 del 28.10.2010 (prat. n. 10217).

Considerato che, nel caso di specie, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50, lettera c, della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71, per mancato o ritardato pagamento del contributo per la concessione.

Ritenuto che il Comune di Belpasso è pienamente legittimato a procedere nei confronti della su menzionata Ditta al recupero coattivo delle somme da quest'ultima non corrisposte a titolo di oneri concessori per la Concessione Edilizia n. 246 del 28.10.2010 (prat. n. 10217), attivandosi con le modalità e nei termini di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639.

Richiamata integralmente, ai fini della competenza all'adozione del presente provvedimento, la disposizione sindacale protocollo n.1203 del 10 gennaio 2018, avente ad oggetto "*Recupero coattivo oneri concessori non versati all'Ente. Incarico all'Avvocato Responsabile dell'Ufficio Legale*".

Visti: il decreto legislativo n. 267/2000, l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, la legge n. 241/1990 come recepita in Sicilia, la legge regionale n. 71/1978, il regio decreto n. 639/1910, il

Codice di procedura civile, lo Statuto Comunale, il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi, il Regolamento comunale delle Entrate.

Per questi motivi,

ORDINA ED INGIUNGE

alla Ditta SCD PRASTANI Costruzioni S.r.l., con sede in Belpasso via 14^a Traversa 169 e P.IVA 03895510877, in persona del legale rappresentante in carica, titolare della Concessione Edilizia n. 246 del 28.10.2010 (prat. n. 10217), di pagare in favore del Comune di Belpasso la complessiva somma di Euro **57.490,47** (di cui Euro 42.789,67 per oneri concessori, Euro 14.263,22 per sanzione amministrativa, Euro 417,18 per interessi legali dal 28.10.2014 al 31 dicembre 2017 ed Euro 20,00 per spese di notifica).

AVVERTE

Il pagamento della somma ingiunta dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica del presente provvedimento, producendo copia all'Ufficio dell'atto di versamento nei successivi giorni 10 (dieci).

Il pagamento potrà essere effettuato mediante versamento su C/C postale n. 15887953 intestato a Comune di Belpasso oppure attraverso bonifico bancario IBAN IT 53 D 02008 83870 00030000 2104 – UNCRITM1G74 – Banco di Sicilia – Agenzia di Belpasso – Tesoreria Comunale con l'indicazione della seguente causale : "*Ordinanza n. _____ del _____ . Ingiunzione di pagamento oneri concessori*".

Spirato infruttuosamente il suddetto termine assegnato per il pagamento spontaneo della somma ingiunta, senza alcun ulteriore preavviso, il Comune di Belpasso provvederà ad esperire il procedimento coattivo per il recupero e riscossione forzata del credito vantato.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Catania, entro giorni 60 (sessanta) dall'avvenuta notifica; oppure ed alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro giorni 120 (centoventi) dall'avvenuta notifica.

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Condorelli

BELPASSO, 01/02/2018

AVVOCATO
ARDIZZONE LUCA / ArubaPEC S.p.A.